

Roma, 27 febbraio 2020

Prot. N. 218PP

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE  
LORO SEDI

**Emergenza Coronavirus**  
**Disposizioni in materia di smart working**

*Nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus l'attivazione dello smart working è possibile, **fino al 15 marzo 2020**, anche in assenza dell'accordo individuale.*

Nel fare seguito alla circolare del Segretario Generale prot. n. 212 del 26 febbraio, nella quale si anticipava la notizia della pubblicazione del **D.P.C.M. 25 febbraio 2020** (v. allegato), che prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordo individuale, Vi forniamo di seguito alcune istruzioni operative in merito alla gestione di questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il decreto in oggetto sostituisce e modifica la precedente disposizione sul lavoro agile contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, fornendo indicazioni più precise circa l'ambito territoriale di applicazione della disciplina straordinaria nonché in merito all'assolvimento dell'obbligo di fornire al dipendente un'informativa scritta sulla salute e sicurezza.

In particolare, l'art. 2 del D.P.C.M. 25 febbraio prevede che la disciplina del lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 è applicabile **in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, anche in assenza dell'accordo individuale:**

- per i datori di lavoro aventi sede legale od operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria,
- e per i lavoratori residenti o domiciliati in tali Regioni che svolgano la loro attività lavorativa al di fuori delle stesse.

In merito all'assolvimento dell'obbligo di **comunicazione telematica dell'accordo**, di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito - tramite una nota pubblicata sul proprio sito (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-nuove-norme-per-lo-smart-working.aspx>) - che nella procedura telematica:

- l'accordo individuale è sostituito da un'**autocertificazione** che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un soggetto appartenente ad una delle **aree a rischio**. A tale riguardo, all'interno del servizio on line da utilizzare per il deposito, viene ulteriormente precisato che al posto dell'accordo va allegato un file pdf contenente la dichiarazione dell'azienda con le informazioni anagrafiche del lavoratore (compreso il codice fiscale) e con il riferimento alla norma del D.P.C.M.;
- nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" va inserita la data di inizio dello smart working.

Con riferimento, invece, alla consegna dell'**informativa scritta sui rischi per la salute e sicurezza**, di cui all'art. 22 della legge n. 81/2017, il D.C.P.M. prevede che il relativo obbligo può essere assolto in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

A tal fine l'Istituto ha pubblicato sul proprio portale un modello di informativa (allegato alla presente e reperibile all'indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>) che potrà quindi essere inviato telematicamente al dipendente.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Riccardo Giovani



All. 2